REGOLAMENTO (CEE) N. 3633/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1244/90 [4], i produttori di lino oleaginoso sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, una dichiarazione delle superfici seminate ; che per il corretto funzionamento del regime di aiuto appare più idonea la data del 20 maggio ;

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma i produttori hanno la facoltà di modificare entro il 15 giugno la superficie dichiarata qualora essa si riveli superiore alla superficie di levata ; che appare più indicato il termine del 5 giugno ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1208/87 della Commissione [5] è stata inavvertitamente soppressa, all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, la disposizione secondo cui ai produttori che non presentino in tempo utile la dichiarazione di raccolta si applica una sanzione proporzionale al ritardo ; che è opportuno permettere agli operatori che non abbiano beneficiato dell'aiuto in seguito all'applicazione delle suddette condizioni di presentare una domanda di aiuto entro una data determinata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Salvo caso di forza maggiore, ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di superficie di semina entro il 20 maggio di ogni anno per la campagna successiva.

Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti entro il 5 giugno dello stesso anno i dati relativi alla superficie di levata. »

2. All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, se la dichiarazione di raccolta è presentata :

— entro la fine del mese successivo a quello di cui al primo comma, è concesso il 66 % dell'aiuto per i semi di lino ;

— entro il termine del secondo mese successivo, è concesso il 33 % dell'aiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla campagna 1986/87 per gli interessati che ne facciano domanda anteriormente al 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 54.
(5) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.